



Disposizioni urgenti in materia di fiscale e per esigenze indifferibili

A.C. 2220 - D.L. 124/2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2220 - D.L. 124/2019
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **Capo I (Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali)** comprende gli **articoli da 1 a 23**.

L'**articolo 1** disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

L'**articolo 2** inserisce tre nuovi commi (*2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies*) all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, le quali stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

L'**articolo 3**, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

L'**articolo 4** reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

L'**articolo 5** introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUAG), di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.

L'**articolo 6** modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.

L'**articolo 7** introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa.

L'**articolo 8** prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio

utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

L'**articolo 9** affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

L'**articolo 10** obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.

L'**articolo 11** affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

L'**articolo 12** introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

L'**articolo 13** modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da *trust* esteri a residenti italiani. In particolare, con le norme in esame, i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del *trust*. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

L'**articolo 14** consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza) e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.

L'**articolo 15** estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

L'**articolo 16** sposta alla data del 1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

L'**articolo 17** introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il *quantum* dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi; viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.

L'**articolo 18** detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'**articolo 19** esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

L'**articolo 20** introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della

partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l'applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge.

L'**articolo 21** prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrini elettronici).

L'**articolo 22** introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020; esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Sono quindi dettate le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione.

L'**articolo 23** disciplina in norma primaria le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Il **Capo II (Disposizioni in materia di giochi)** comprende gli **articoli da 24 a 31**.

L'**articolo 24** proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse.

L'**articolo 25** proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi *amusement with prizes* (AWP) di "vecchia generazione", fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.

L'**articolo 26** incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le *videolottery*.

L'**articolo 27** istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

L'**articolo 28** vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l'obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'**articolo 29** autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali.

L'**articolo 30** vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico; le norme inoltre estendono il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici anche al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l'imputazione riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione

del fondo per uno dei reati tributari contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio specificamente individuati *ex lege*.

L'**articolo 31** affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica e, in caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, procede all'escussione delle garanzie prestate.

Il **Capo III (Ulteriori disposizioni fiscali)** comprende gli **articoli da 32 a 38**.

L'**articolo 32** interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l'adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L'**articolo 33** differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

L'**articolo 34** proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti.

L'**articolo 35** modifica, ampliandolo, l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

L'**articolo 36** interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia" - con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui alla norma in esame.

L'**articolo 37** posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.

L'**articolo 38** istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. La tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili e che la base imponibile potenziale è ridotta al 20%. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante sono individuati con decreto del Ministro dell'economia di concerto con i ministri dell'interno, della difesa, da cui dipende l'Istituto idrografico della marina, dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997.

Il **Capo IV (Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia)** è composto dal solo **articolo 39**.

L'**articolo 39** inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità

amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.

Il Capo V (Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili) comprende gli **articoli da 40 a 60**.

L'**articolo 40** è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 41, comma 1**, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. Il **comma 2** prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della Blockchain. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

L'**articolo 42** incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico ordinamento enti locali), nell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

L'**articolo 43** stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applichi un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento). Inoltre la norma prevede che i predetti enti possano usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'**articolo 44** dispone l'abrogazione del comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo.

L'**articolo 45** dispone il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. Alla stipula del nuovo patto si deve procedere mediante il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021.

L'**articolo 46** rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali. Si tratta dei meccanismi previsti dal decreto legislativo n. 68/2011 di attuazione della legge sul federalismo fiscale n. 42/2009 che individuava come fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario, alcuni tributi trasformati in tributi propri (tra questi la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, le tasse sulle concessioni regionali) un'addizionale all'IRPEF, la compartecipazione all'IVA e trasferimenti con finalità perequative. Questo impianto avrebbe dovuto trovare applicazione fin dal 2013 ma è stato da allora oggetto di successive proroghe.

L'**articolo 47** dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base di livelli adeguati di servizio. Tale norma prevede infatti che il 10 per cento del fondo sia ripartito sulla base dei proventi complessivi da traffico, il 10 per cento sulla base dei costi standard (che per il trasporto pubblico locale sono stati stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 28 marzo 2018) e la quota residua secondo livelli adeguati di servizio da definire da parte delle singole regioni sulla base di criteri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al riparto si provvede ogni anno entro il 30 giugno con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'**articolo 48** modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in seguito ai commi 902-904 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che hanno eliminato l'obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell'interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo la previsione dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.

L'**articolo 49** dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale. In particolare, il comma 1 prevede che le risorse assegnate alle regioni per interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio dall'articolo 1, commi 134 e 135 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) possano essere destinati anche alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alle infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali dei siti inquinati.

L'**articolo 50** detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

L'**articolo 51** prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

L'**articolo 52** prevede, al **comma 1**, che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo. Il **comma 2** novella il comma 296 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 e prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo; stabilisce, inoltre, la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020. Si demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità attuative della disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 53** stanza per l'anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

L'**articolo 54** prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni € della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali.

L'**articolo 55** novella l'articolo 537-*ter* del Codice dell'Ordinamento militare sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa - d'intesa con il MAECI e il MEF - a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli "accordi GtoG", volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare.

L'**articolo 56** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le Regioni che non hanno potuto accedere negli scorsi anni al fondo perequativo regionale (il fondo che serve a compensare le regioni che registrano un gettito IRAP inferiore a quanto serve a compensare pienamente i trasferimenti statali eliminati al momento dell'istituzione dell'IRAP). Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.

L'**articolo 57** al comma 1 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione. In particolare, viene ridotta dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Il comma 2 esclude, a decorrere dal 2020, l'applicabilità delle norme vigenti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali.

L'**articolo 58** modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti (esercenti di attività di impresa, arti o professioni) per i quali trovano applicazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

L'**articolo 59** incrementa, al **comma 1**, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e, al **comma 2**, il

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il **comma 3** provvede alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura. Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, qualora necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'**articolo 60** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia *sistema tributario e contabile dello Stato* di **esclusiva competenza statale** (art. 117, secondo comma, lettera e). Assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali* (art.117, secondo comma, m) nonché di **competenza concorrente** come il *sostegno all'innovazione dei settori produttivi e grandi reti di trasporto e di navigazione* (art. 117, terzo comma) o **residuale regionale** come il *trasporto pubblico locale* (art. 117, quarto comma).

Come già si è visto, l'**articolo 47** dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017. Tale norma prevede infatti che il 10 per cento del fondo sia ripartito sulla base dei proventi complessivi da traffico, il 10 per cento sulla base dei costi standard (che per il trasporto pubblico locale sono stati stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 28 marzo 2018) e la quota residua secondo livelli adeguati di servizio da definire da parte delle singole regioni sulla base di criteri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al riparto si provvede ogni anno entro il 30 giugno con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse.

Senato: Nota breve n. 152

Camera: nota Questioni regionali n. 71

13 novembre 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione